



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Municipio n. 3 - 71025 Castelluccio dei Sauri (FG) – Tel. +39 0881962021 – Fax +39 0881962263
Codice Fiscale 80003250711 – Partita IVA - 02094170715

ORDINANZA N. 11 DEL 19/07/2024

I SETTORE - AFFARI GENERALI
POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO:

ordinanza esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

SINDACO

VISTO il D.L. 06/12/2011, N. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214, in particolare l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

CONSIDERATO che la normativa di cui sopra consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);

PREMESSO CHE:

- l’Amministrazione Comunale riconosce l’importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all’animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrono ai giovani, attraverso l’organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all’interno dei confini comunali;
- tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini

residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

- sulla base delle segnalazioni dei cittadini e degli organi di controllo, che tali inconvenienti si registrano prevalentemente con fonte principale del volume eccessivo della musica;

VALUTATO

- di dover tener conto delle esigenze degli operatori economici del settore, dell'utenza dei pubblici locali, del decoro urbano e del riposo dei residenti;
- di tutelare l'incolumità dei nostri giovani e porre rimedio alle trasferte per la movida e per arginare il fenomeno dell'organizzazione di feste in locali non autorizzati ed abusivi.

RITENUTO, pertanto, necessario stabilire gli orari di esercizio delle attività musicali;

VISTO gli artt. 659 e 660 c.p.;

VISTO il T.U.L.P.S.;

VISTO la legge 25/8/1991 n. 287;

VISTO la legge 447/95;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. c.7;

VISTO il D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art.69 Tulps, rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art.68 Tulps, rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo, e comunque nel rispetto della normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico), secondo le seguenti modalità:

- nelle giornate del 5, 6 e 7 agosto, alle ore 03.00;
- dal lunedì al giovedì non festivi alle ore 00.30;
- il venerdì, sabato e domenica alle ore 01.00.

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni

di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura.

Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione solare. nel corso dell'anno solare.

DEMANDA

All'Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all'Albo Pretorio on line del Comune di Castelluccio dei Sauri, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.

DISPONE

L'immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Castelluccio dei Sauri, all'Ufficio della Polizia Locale di Castelluccio dei Sauri.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Castelluccio dei Sauri, 19/07/2024

SINDACO

f.to Arch. Giovanni Nicola DI FRANCESCO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

COPIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. 598)

Il sottoscritto **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/07/2024 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì 19/07/2024

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to _____

Visto è copia conforme all'originale

Castelluccio dei Sauri,

